

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 198/01/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Oggetto del contenzioso è l'avviso di accertamento n. T9D031D05126/2011, relativo ad IVA 2007, con il quale vengono ripresi a tassazione: € 1.070.000,00 quale IVA relativa a quattro fatture d'acquisto, successivamente stornate con note di credito registrate dalla società ricorrente nel periodo d'imposta successivo, considerate relative ad operazioni inesistenti; ed € 142,00, quale IVA sulle accise relative agli oli presenti nelle parti meccaniche degli autoveicoli acquistati dalla società. Parte ricorrente lamenta la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:

- l'avviso è motivato per relationem a due p.v.c. redatti il 29/4/10 in carenza di potere dall'Agenzia delle Dogane - Ufficio di Varese, organo incompetente perché gran parte della ripresa a tassazione riguarda fatture emesse per operazioni effettuate nel territorio italiano ed assoggettate ad IVA, intercorse tra società con sede l'una a Milano e le altre a Catanzaro;

- i p.v.c. richiamati dall'avviso impugnato sono illegittimi perché le attività di verifica si sono protratte oltre i termini previsti dall'art. 12 L. 212/00;

- le operazioni contestate non sono affatto prive di motivazione economica ma rientrano nelle normali modalità di svolgimento dell'attività di commercio di auto in parallelo, o a KM zero, svolta dalla ricorrente.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto la reiezione del ricorso eccependo quanto segue:

- l'art. 54 comma quinto DPR 633/1972 prevede la possibilità degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate di emettere avvisi di rettifica anche sulla base delle segnalazioni ricevute da altri uffici della Pubblica Amministrazione. Inoltre, la collaborazione degli uffici doganali in materia di controlli sulla corretta applicazione dell'IVA è prevista dall'art. 64 DPR 633/1972;

- il protrarsi della verifica oltre i termini di cui all'art. 12 dello Statuto del Contribuente non comporta l'inutilizzabilità degli elementi probatori acquisiti, ma esclusivamente la possibilità di presentare un esposto al Garante del Contribuente;

- l'inesistenza delle operazioni contestate è provata dal fatto che le fatture sono state emesse da società appartenenti allo stesso gruppo e recano importi più ingenti rispetto alle normali pratiche commerciali della società ricorrente (i cui acquisti di autovetture effettuati nello stesso periodo restano comprese tra 10 e 30 mila euro), nonché dalla circostanza che le relative note di credito non sono state registrate nel periodo d'imposta in cui sono state emesse.

Con successiva memoria la parte ricorrente replica che le note di credito sono state comunque registrate l'anno d'imposta successivo, non vi è stata pertanto alcuna evasione d'imposta. Quanto agli importi delle fatture in contestazione, la ricorrente deduce che la propria attività consiste nell'acquisto di interi stock di auto da destinare successivamente alla vendita. Tuttavia, soltanto alcuni fornitori emettono un'unica fattura con l'indicazione del telaio di tutte le vetture cedute, altri invece, emettono una fattura per ciascuna automobile. A conferma di quanto affermato la ricorrente produce alcune fatture e copia in estratto del registro IVA acquisti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Il difetto di competenza dell'organo che ha emesso l'atto amministrativo costituisce un vizio, sostanziale dell'atto stesso che ne comporta la nullità.

Ogni Ufficio finanziario è titolare di una specifica sfera di funzioni e di un ambito di competenza territoriale determinati dalla legge. Tale ripartizione di competenze è inderogabile come recentemente affermato dalla Cassazione (sentenza n. 14786/2011) e più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Commissione Tributaria Provinciale.

La distribuzione delle competenze tra le varie articolazioni dell'Amministrazione Finanziaria ha, infatti, valenza esterna e vincolante in quanto posta a tutela non solo di esigenze di razionalità dell'organizzazione interna dell'Amministrazione (art. 97 cost.), ma anche del contribuente. In particolare, le norme in tema di accessi, ispezioni e verifiche fiscali rientrano tra le disposizioni che impongono al contribuente obblighi di collaborazione ed attuano una compressione dei diritti dello stesso in quanto potenzialmente incidono sulla sua sfera personale e patrimoniale. Tali norme sono pertanto sottoposte alla riserva di legge ai sensi dell'art. 23 Cost.. Non è quindi consentita alcuna deroga o delega delle competenze in materia di verifica presso la sede del contribuente, essendo tale attività demandata esclusivamente all'organo funzionalmente e territorialmente competente individuato dalla legge.

Ciò vale a maggior ragione nel caso in esame, trattandosi tra l'altro di due soggetti distinti: l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane. Ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 30/7/1999 n. 300 l'Agenzia delle Dogane "... è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati,"; in tale ambito di attribuzioni è dunque delimitato l'esercizio dei poteri di ispezioni e verifica ad essa demandati. Neppure le esigenze di collaborazione tra i diversi uffici nell'opera di contrasto all'evasione giustificano una deroga ai principi sopra enunciati. Al contrario, la sussistenza dell'obbligo di segnalazione all'Ufficio competente di eventuali violazioni riscontrate conferma l'inderogabilità delle norme che regolano le attribuzioni e le competenze.

Argomenti per una diversa conclusione non possono trarsi neanche dall'art. 64 del DPR 633/1972, il quale prevede la collaborazione degli uffici doganali per "i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46". Il citato art. 46, infatti, abrogato dall'art. 16 D.lgs. 471/1997, sanzionava le violazioni relative all'esportazione: risulta pertanto confermata la specificità ed esclusività delle funzioni attribuite agli uffici doganali.

Resta poi ferma l'incompetenza territoriale dell'Ufficio di Varese, già di per sé sufficiente ad inficiare la validità degli atti emessi dall'organo incompetente.

Ne consegue che l'avviso d'accertamento impugnato, essendo fondato sulle risultanze di un p.v.c. redatto da un organo incompetente, è illegittimo e va annullato.

Per quanto riguarda il merito della controversia, questo Collegio rileva che il commercio di "autovetture a KM zero" consiste nella vendita di auto nuove ma già immatricolate così da garantire, alla casa madre produttrice, il mantenimento della propria quota di mercato ed, al cliente finale, l'acquisto di un'auto nuova con un consistente sconto sui prezzi di listino. Il meccanismo di vendita, ormai noto e diffuso, non costituisce un'ipotesi di evasione fiscale in quanto tutti i soggetti ottengono un vantaggio economico dall'attività svolta nell'ambito della complessiva operazione economica.

Nel tipo di attività sopra descritta rientrano le operazioni qui in contestazione. Anche gli importi delle relative fatture risultano coerenti con i normali volumi di acquisti della società ricorrente, come si evince dal registro IVA prodotto.

Il contestato ritardo nella registrazione delle note di credito, pur essendo un comportamento censurabile che avrebbe legittimato l'irrogazione delle sanzioni per il ritardato versamento dell'imposta, non è sufficiente a dimostrare l'inesistenza delle operazioni in discussione, tenuto conto delle spiegazioni fornite dalla ricorrente.

La complessità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate